

Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018

"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità"

INDICE

Premessa		3
1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione		4
1.1. Pubbliche ammir	istrazioni	4
1.2. Enti pubblici econ	nomici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico	5
1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo		6
2. Obblighi di pubblica	zione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione	6
2.1 La Griglia di rile	vazione al 31 marzo 2018	9
3. Pubblicazione delle a	ttestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 aprile 2018	10
4. Attività di vigilanza s	svolta dall'A.N.AC	11
4.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza		12
4.1.1 Vigilanza d'uffi	cio	12
4.2 Controllo docume	entale da parte della Guardia di Finanza	12
Allegati		
Allegato 1.1	Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.	1
Allegato 1.2	Documento di attestazione per le società ed gli enti di cui al § 1	.2
Allegato 1.3	Documento di attestazione per le società a partecipazione pul	oblica
	non di controllo di cui al § 1.3	
Allegato 2.1	Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per le amministrazioni al § 1.1	di cui
Allegato 2.2	Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per le società e gli enti	di cui
	al § 1.2	
Allegato 2.3	Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per le socie	età a
	partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3	
Allegato 3	Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi	con
	funzioni analoghe	
Allegato 4	Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione	

Premessa

La presente delibera è volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2018 anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».

Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo che a tal fine che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013 l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le «Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

rivolgendosi in particolare alla pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 febbraio 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2018. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 30 aprile 2018.

1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione

1.1. Pubbliche amministrazioni

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni» di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Per «pubbliche amministrazioni» l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.1 alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

- a) enti pubblici economici;
- b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate;
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione

sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.2 alla presente delibera, gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV o organismi con funzioni analoghe «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento.

Con la medesima determinazione l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.2 e 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono l'attestazione secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.3 alla presente delibera.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione

Agli OIV o agli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di

monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.3.2018.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

- a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1.
 - 1. Consulenti e collaboratori (art. 15)
 - 2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati art. 18)
 - 3. Bandi di concorso (art. 19)
 - 4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
 - 5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
 - 6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 7. Altri contenuti Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10).
- 8. Altri contenuti Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, degli enti territoriali, oltre ai dati di cui sopra, sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati riguardanti la pianificazione ed il governo del territorio (art. 39).

Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, delle Regioni, oltre ai dati di cui sopra, sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati concernenti le strutture private accreditate (art. 41).

Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, degli enti, delle aziende e delle strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario, oltre ai dati di cui sopra, sono tenuti ad attestare la pubblicazione i dati relativi alle liste di attesa (art. 41, co. 6).

- b) Per gli enti e le società di cui al paragrafo 1.2.
 - 1. Consulenti e collaboratori (art. 15 e art. 15 bis)
 - 2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati art. 18)
- 3. Selezione del personale (art. 19, d.lgs. n. 33/2013, art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016)
 - 4. Bilanci (art. 29, d.lgs. n. 33/2013 e art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016)

- 5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
- 6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 7. Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati, liste di attesa, servizi in rete- artt. 32 e 41 d.lgs. 33/2013, artt. 1 e 4 d.lgs. 198/2009, art. 7, co. 3, d.lgs. 82/2005)
- 8. Altri contenuti Documento che tiene luogo del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o integrazione del MOG 231 (art. 10)
- 9. Altri contenuti Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

Gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, degli enti, delle aziende e delle strutture private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario, oltre ai dati di cui sopra, sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati relativi alle liste di attesa (art. 41, co. 6).

In caso di mancanza di organismi o altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, nelle strutture private l'attestazione è predisposta dal rappresentante legale.

- c) Società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al paragrafo 1.3.
 - 1. Bilanci (art. 29 d.lgs. 33/2013 e art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016)
- 2. Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati,- artt. 32 e 41 d.lgs. 33/2013, artt. 1 e 4 d.lgs. 198/2009)
- Altri contenuti Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal

rappresentante legale), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

2.1 La Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni di cui al paragrafo 1.1, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018» disponibile nell'Allegato 2.1.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o soggetti con funzioni analoghe agli OIV tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione degli enti e delle società di cui al paragrafo 1.2, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018» disponibile nell'Allegato 2.2.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o soggetti con funzioni analoghe agli OIV tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle società a partecipazione pubblica non di controllo, di cui al paragrafo 1.3, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018*» disponibile nell'Allegato 2.3.

Le Griglie di rilevazione sono composte da:

Il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualità dati» permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 1310/2016 (cfr. § 3) che rinvia all'apposito allegato 2 della delibera n. 50/2013. Tutti gli OIV, o gli altri organismi o altri soggetti con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.

Il **foglio n. 2** «*Uffici periferici*» - presente solo nella Griglia di rilevazione 2.1 - consente di documentare la verifica intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito *web* dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli gli uffici periferici, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture, anche con riguardo alla completezza dei dati.

Tale foglio è compilato, pertanto, <u>solamente</u> dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici. Considerata la loro numerosità, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici selezionato autonomamente da ogni amministrazione in base alle proprie caratteristiche.

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (Allegato 3) l'OIV indica la data di svolgimento della rilevazione, elenca gli uffici periferici e descrive le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indica le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Gli OIV, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» (Allegato 4) e avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni considerate.

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore "0".

3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 aprile 2018

Le attestazioni degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» o "Società trasparente" sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe»,

«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» nentro il 30 aprile 2018.

La pubblicazione compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Allegati alla delibera si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:

- Allegato 1.1 Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1
- Allegato 1.2 Documento di attestazione per le società e gli enti di cui al § 1.2
- Allegato 1.3 Documento di attestazione per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3
- Allegato 2.1 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per le amministrazioni di cui al § 1.1
- Allegato 2.2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per le società e gli enti di cui al § 1.2
- Allegato 2.3 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3
- Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
- Allegato 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

La Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi <u>non devono</u> essere trasmessi all'ANAC ma solamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" come sopra indicato. Per effettuare le proprie verifiche l'Autorità si riserva di definire le modalità di acquisizione dei predetti documenti.

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione nonché di consentire all'Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella *Scheda di sintesi* (Allegato 3) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, cioè specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

4. Attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC.

¹ Cfr. § 6.4 della delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

4.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, enti e società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

4.1.1 Vigilanza d'ufficio

L'Autorità verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 aprile 2018, del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e delle indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L'Autorità si riserva di rendere noti in un rapporto, che sarà pubblicato al termine dell'attività svolta, i criteri di individuazione del campione selezionato di amministrazioni/enti/società.

L'Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d. lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

4.2 Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2018

Il Segretario

Maria Esposito